



PEGASO

Fondo Pensione complementare a capitalizzazione e a contributo definito per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità

PEGASO

Fondo Pensione complementare

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100

Via Savoia, 82
00198 Roma

C.F. 97154520585

telefono
+39.06.85357425
fax
+39.06.85302540

email
info@fondopegaso.it

Roma, 09.01.2018

Prot. 2018. 0000807/AM

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Parti istitutive
- Delegati all'Assemblea di Pegaso
- Aziende associate
 - Direzioni del personale
 - RSU aziendali

Circolare 2/2018 – Novità relative alla Legge di Stabilità 2018

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 il testo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di Stabilità 2018).

Tra le principali novità di interesse per gli iscritti al fondo pensione Pegaso si segnala:

-) la revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione pubblica (commi 146 e seguenti);
-) ampliamento del novero degli investimenti agevolati per fondi pensione e casse professionali (comma 73);
-) la revisione dei limiti per ottenere il bonus di 80 € mensili (comma 132);
-) la nuova RITA (commi 168-169);
-) rimodulazione dal 2019 dei limiti di reddito per i figli fiscalmente a carico (comma 252).

In allegato un estratto della legge di bilancio, recante le summenzionate disposizioni.

Senza dubbio la nuova RITA è il cambiamento più rilevante che sarà oggetto di un'apposita Circolare non appena sarà recepita dal fondo pensione a livello statutario e regolamentare, dal momento che integra, rafforza e rende strutturale la nuova prestazione introdotta in via sperimentale nel corso del 2017 (cfr. Circolare

La modifica dei limiti per ottenere il bonus di 80 € mensili rileva per la corretta individuazione dei benefici fiscali in fase di contribuzione e sarà approfondita nella prossima revisione della Guida tematica "Contribuire a Pegaso per pagare meno tasse".

Per ogni ulteriore chiarimento non esitate a contattarci.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Andrea Mariani

Siamo certificati



www.fondopegaso.it

Estratto Legge di Stabilità 2018

Investimenti agevolati per fondi pensione e casse professionali

73. All'articolo 1, comma 89, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea ».

Revisione limiti bonus 80 €

132. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» e le parole: «26.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro ».

Nuova RITA

168. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;

b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

169. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni. a) i commi da 188 a 191 sono abrogati; b) al comma 192, dopo le parole: «che accedono a RITA » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Rimodulazione figli fiscalmente a carico 252.

All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro».

Siamo certificati



www.fondopegaso.it

